

Data **16/10/2017**
Protocollo **242004/2017**
Fascicolo: 18.9/2006/10036
Pagina **1**

Spett.le
LA DELNEGRO SRL
Via PACINI, 50
20131 Milano (MI)
email:

AMACQUE S.r.l.
amiacque@legalmail.it

Arpa Lombardia
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it

Comune di TREZZO SULL'ADDA
protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

Assieco s.r.l.
assiecosrl@legalmail.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di imp. di gestione rifiuti: rinnovo tal quale;
Soggetto: LA DELNEGRO SRL;
Insedimento: Viale Lombardia, 72 - Comune di Trezzo sull'Adda (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): RI02364P

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **03/03/2017**, protocollo **55073 del 03/03/2017** ed identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI02364P**

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **R.G. 8244/2017 del 16/10/2017 prot. n. 241212**

Autorizzazione Unica per il rinnovo dell'R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Note:

La Delnegro S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pacini n. 50 ed impianto in Trezzo sull'Adda (MI) - Via Lombardia n. 72. Autorizzazione Unica per il rinnovo dell'R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 prot. n. 83138 modificata da R.G. n. 10078/2010 del 28/09/2010 e R.G. n. 4048/2016 del 9/05/2016 ed accorpamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera R.G. n. 9581/2012 del 16/11/2012, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Cordiali saluti

Data **16/10/2017**

Protocollo **242004/2017**

Pagina **2**



**Città
metropolitana
di Milano**

Il Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore rifiuti, bonifiche e AIA

V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

Piergiorgio Valentini, tel: ++39 02 7740 6265 , email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

ELENA AIRAGHI, tel: 0277403908, email: el.airaghi@cittametropolitana.mi.it



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8244/2017 del 16/10/2017

Prot. n.241212/2017 del 16/10/2017
Fasc.18.9 / 2006 / 10036

Oggetto: La Delnegro S.r.l. con sede legale in Milano – Via Pacini n. 50 ed impianto in Trezzo sull'Adda (MI) – Via Lombardia n. 72. Autorizzazione Unica per il rinnovo dell'esercizio dell'impianto di cui al R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 modificata da R.G. n. 10078/2010 e R.G. n. 4048/2016 ed accorpamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera R.G. n. 9581/2012. Art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile

2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”);

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano
2017-2019 (PTPCT 2017-2019)";

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Richiamati:

- la Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 (prot. n. 83138) modificata da R.G. n. 10078/2010 del 28/09/2010 (prot. n. 175319) recante già rinnovo dell'autorizzazione D.G.R. n. 4567 dell'11/05/2001 di "Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi";
- il provvedimento della Città metropolitana di Milano R.G. n. 4048/2016 del 9/05/2016 prot. n. 99552 di autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'attività di gestione rifiuti ed accorpamento con rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

- l'Autorizzazione Dirigenziale n. 9581/2012 del 16/11/2012 (prot. n. 215855) recante rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 2 del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che:

- l'Impresa La Delnegro S.r.l. con sede legale in Milano – Via Pacini n. 50 ed impianto in Trezzo sull'Adda (MI) – Via Lombardia n. 72 in data 3/03/2017 (prot. n. 55073) ha presentato istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 dell'autorizzazione R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 prot. n. 83138 modificata da R.G. n. 10078/2010 del 28/09/2010 (prot. n. 175319) e R.G. n. 4048/2016 del 9/05/2016 (prot. n. 99552).
- con nota del 30/03/2017 (prot. n. 81047) questa Città metropolitana di Milano ha avviato il procedimento e contestualmente lo ha sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 12/10/2017 di acquisizione dell'ultimo parere formulato dal comune di Trezzo sull'Adda;
- con nota del 10/04/2017 protocollo n. 6962/17 pervenuta il 10/04/2017 (prot. n. 90319) A.T.S. Milano Città metropolitana ha formulato il parere favorevole di competenza;
- con nota del 10/04/2017 protocollo n. arpa_mi.2017.054850 del 6/04/2017 pervenuta il 10/04/2017 (prot. n. 90319) A.R.P.A. ha comunicato di non formulare osservazioni o pareri tecnici;
- con nota del 19/04/2017 protocollo n. 7410 pervenuta il 19/04/2017 (prot. n. 98463) il Comune di Trezzo sull'Adda ha trasmesso richiesta di documentazione integrativa;
- con nota del 28/06/2017 (prot. n. 156351) la Società ha prodotto la documentazione integrativa a riscontro di quanto formulato dal Comune di Trezzo sull'Adda;
- il Comune di Trezzo sull'Adda con nota del 12/10/2017 protocollo 18289 (acquisita al prot. n. 239355 del 12/10/2017), valutata la documentazione integrativa prodotta dalla Parte, formula parere positivo al rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 2.820,00 euro (ricevuta del versamento datata 1/03/2017 (prot. gen. n. 55073 del 3/03/2017);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 245.742,52= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 16/10/2017 (prot. n. 240713) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici: "Risultanze dell'istruttoria" del 02/05/2017 (prot. int. n. 0107964);
- Allegato Scarichi idrici: Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura (prot. ATO n. 13233 del 17/08/2017);

- Allegato emissioni in atmosfera “Risultanze dell'istruttoria” del 13/04/2017 (prot. int. n. 93939);
- Elaborato grafico avente oggetto “Tavola U – Rinnovo tal quale dell'autorizzazione dirigenziale n. 328/2007 (R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007) [...] – planimetria generale con disposizione zone operative, schema impianto fognario e punto di emissione” datata febbraio 2017”;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo dell'Autorizzazione di cui al provvedimento di R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 (prot. n. 83138) come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 10078/2010 del 28/09/2010 (prot. n. 175319) e R.G. n. 4048/2016 del 9/05/2016 (prot. n. 99552), rilasciato all'Impresa La Delnegro S.r.l. con sede legale in Milano – Via Pacini n. 50 ed impianto in Trezzo sull'Adda (MI) – Via Lombardia n. 72 e contestuale accorpamento alla presente dell'autorizzazione alle emissioni, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici e alla Planimetria, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 16/10/2017 (prot. n. 240713) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici: “Risultanze dell'istruttoria” del 02/05/2017 (prot. int. n. 0107964);
- Allegato Scarichi idrici: Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura (prot. ATO n. 13233 del 17/08/2017);
- Allegato emissioni in atmosfera “Risultanze dell'istruttoria” del 13/04/2017 (prot. int. n. 93939);
- Elaborato grafico avente oggetto “Tavola U – Rinnovo tal quale dell'autorizzazione dirigenziale n. 328/2007 (R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007) [...] – planimetria generale con disposizione zone operative, schema impianto fognario e punto di emissione” datata febbraio 2017”;

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 03/09/2027. il rinnovo del contratto di locazione dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

- ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208.
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione.
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto.
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006.
- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n.166/2006.
- l'impresa dovrà trasmettere garanzia finanziaria determinata in € 245.742,52= con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione e conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
- la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Società La Delnegro S.r.l. con sede legale nel comune di Milano (MI) – Via Pacini n. 50 (ladelnegrosrl@legalmail.it) e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Trezzo sull'Adda (protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it);
 - Settore Qualità dell'Aria Rumore Energia – Servizio Inquinamento Atmosferico;
 - Settore Risorse idriche ed attività estrattive – Servizio acque reflue;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it);
 - ARPA Dip.ti Milano Monza e Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
 - Amiacque S.r.l. (amiacquesrl@legalmail.it);
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 – 2019 (PTPCT 2017-2019).
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state

osservate le direttive impartite al riguardo e

- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dott. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: ing. Elena Airaghi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 1,00: 01131831937862 - 01131831937851 - 01131831937849 - 01131831937838 -
01131831937827 - 01131831937816

€ 16,00: 01152055473767

Data 16/10/2017

Protocollo 240713 fasc. 18.09/2006/10036

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 DLGS 152/06)**

SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Oggetto: La Delnegro S.r.l. con sede legale in Milano – Via Pacini n. 50 ed impianto in Trezzo sull'Adda (MI) – Via Lombardia n. 72. Rinnovo ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 dell'autorizzazione R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 (prot. n. 83138) modificata da R.G. n. 10078/2010 del 28/09/2010 (prot. n. 175319) e R.G. n. 4048/2016 del 9/05/2016 (prot. n. 99552).

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI02364P
RAGIONE SOCIALE	La Delnegro S.r.l.
C.F./P.IVA	11052170153
SEDE LEGALE	Milano – Via Pacini n. 50
SEDE OPERATIVA	Trezzo sull'Adda (MI) – Via Lombardia n. 72
CODICE ATECO	51.47.2

2. LOCALIZZAZIONE

FOGLIO CATASTALE	20
PARTICELLA CATASTALE	616 (parte)
GAUSS BOAGA X	1539534.06
GAUSS BOAGA Y	5049262.14
VIA/PIAZZA/LOCALITÀ	Via Lombardia n. 72
COMUNE	Trezzo sull'Adda (MI)
PROVINCIA	Milano

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 3/03/2017 (prot. n. 55073);
- 3.2** Avvio del procedimento il 30/03/2017 (prot. n. 81047);
- 3.3** Conferenze di Servizi: non é stata tenuta in quanto trattasi di istanza di rinnovo tal quale;
- 3.4** Sospensioni del procedimento dal 30/03/2017 (prot. n. 81065) al 22/08/2017 (prot. Città Metropolitana n. 199907) per attesa dell'espressione del parere dell'Ufficio d'Ambito ATO;

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 Favorevole con prescrizioni

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

- 5.1** l'Impresa chiede il rinnovo dell'autorizzazione R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 (prot. n. 83138) modificata da R.G. n. 10078/2010 del 28/09/2010 (prot. n. 175319) e R.G. n. 4048/2016 del 9/05/2016 (prot. n. 99552);
- 5.2** l'Impresa é destinataria del provvedimento R.G. n. 9581/2012 del 16/11/2012 (prot. n. 215855) relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 2 del d.lgs. 152/2006, la quale viene accorpata al presente provvedimento;
- 5.3** l'impianto dell'Impresa La Delnegro S.r.l. occupa una superficie di 12.000,00 mq circa, e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella planimetria *“Tavola U – Rinnovo tal quale dell'autorizzazione dirigenziale n. 328/2007 (R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007) [...] – planimetria generale con disposizione zone operative, schema impianto fognario e punto di emissione”* datata febbraio 2017;
- 5.4** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15);
- 5.4.1** messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da terzi da sottoporre a recupero 6.280 mc;
- 5.4.2** messa in riserva (R13) di rifiuti (sovvalli) da operazioni di recupero 200 mc;
- 5.4.3** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti (sovvalli) da operazioni di recupero 100 mc;
- 5.5** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 5.5.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- 5.5.2** selezione, cernita (R12) di rifiuti non pericolosi;
- 5.5.3** recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;
- 5.5.4** deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di rifiuti non pericolosi;
- 5.6** il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3)/selezione, cernita (R12) é di 180.000 t/anno, pari a 1.440 t/giorno;
- 5.7** Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati.:
- la Società effettua presso l'impianto attività di gestione di rifiuti esclusivamente non pericolosi, individuati nelle operazioni di messa in riserva (R13), recupero di materia (R3), selezione, cernita, (R12) e deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) dei sovvalli.
 - I rifiuti in ingresso all'impianto sono costituiti da carta da macero, imballaggi in materiali misti, metalli misti, plastiche, gomma, legno, materiali compositi, imballaggi, vetro, . Il ciclo di recupero (R3) consiste in una selezione manuale e meccanica dei rifiuti in ingresso in base alla qualità ed alla destinazione finale per l'utilizzo. Le frazioni omogenee di carta sono avviate sui nastri trasportatori metallici per l'eventuale operazione di adeguamento volumetrico o convogliati direttamente in pressa. Le frazioni non perfettamente omogenee di rifiuti conferiti all'impianto sono stoccate in apposita area e sottoposto alle operazioni di selezione, cernita meccanica o manuale in base alla tipologia;
 - dalle operazioni di recupero di materia (R3) dei rifiuti costituiti da carta e cartone, l'Impresa ottiene materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, m.p.s. rispondenti alle caratteristiche specifiche individuate dalla norma UNI-EN 643;

- Le operazioni di trattamento preliminare (R12) sono identificate nella selezione e cernita manuale o meccanica. Da tale operazione sono ottenuti esclusivamente rifiuti che, dopo stoccaggio provvisorio in sito, vengono inviati, ad impianti terzi autorizzati, per il completamento delle operazioni di recupero.
- I rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono posti in messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) a secondo delle caratteristiche e conseguentemente della destinazione finale individuata.
- Le acque meteoriche di dilavamento dell'impianto vengono raccolte separatamente secondo quanto previsto dal r.r. 4/2006; quelle prima pioggia, dopo essere state decantate e desoleate, vengono scaricate in rete fognaria unitamente alle acque nere dei servizi igienici, quelle di seconda pioggia e dei pluviali disperse al suolo mediante pozzi perdenti.

5.8 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015;

CER	Denominazione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R3	R12	R13
020103	scarti di tessuti vegetali	I2-I3			X
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	I1-I2-I3	X	X	X
020110	rifiuti metallici	I2-I3			X
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	I2-I3			X
030101	scarti di corteccia e sughero	I2-I3			X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	I2-I3			X
030199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a residui di legno e carta/black liquor)	I2-I3			X
030301	scarti di corteccia e legno	I2-I3			X
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	I2-I3			X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	I1-I2-I3	X	X	X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	I2-I3			X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	I2-I3			X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	I2-I3			X
070213	rifiuti plastici	I1-I2-I3		X	X
070299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti ritagli e sbavature di gomma)	I2-I3			X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	I2-I3			X
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	I2-I3			X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	I2-I3			X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	I2-I3			X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	I2-I3			X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	I2-I3			X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	I2-I3		X	X

120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli Scarti di lavorazione di rottame ferroso/Lamierino/sfridi da lavorazione dei metalli)	I2-I3			X
150101	imballaggi in carta e cartone	I1-I2-I3	X	X	X
150102	imballaggi in plastica	I1-I2-I3		X	X
150103	imballaggi in legno	I2-I3			X
150104	imballaggi metallici	I2-I3			X
150105	imballaggi in materiali compositi	I1-I2-I3			X
150106	imballaggi in materiali misti	I1-I2-I3	X	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	I2-I3			X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce	I2-I3			X
160103	pneumatici fuori uso	I2-I3			X
160117	metalli ferrosi	I2-I3			X
160118	metalli non ferrosi	I2-I3			X
160119	plastica	I1-I2-I3		X	X
170101	cemento	I2-I3			X
170102	mattoni	I2-I3			X
170103	mattonelle e ceramiche	I2-I3			X
170201	legno	I2-I3			X
170202	vetro	I2-I3			X
170203	plastica	I1-I2-I3		X	X
170401	rame, bronzo, ottone	I2-I3			X
170402	Alluminio	I2-I3			X
170403	Piombo	I2-I3			X
170404	Zinco	I2-I3			X
170405	ferro e acciaio	I2-I3			X
170406	Stagno	I2-I3			X
170407	metalli misti	I2-I3			X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	I2-I3			X
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	I2-I3			X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	I2-I3			X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	I2-I3			X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	I2-I3			X
191201	carta e cartone	I1-I2-I3	X	X	X
191202	metalli ferrosi	I2-I3			X
191203	metalli non ferrosi	I2-I3			X
191204	plastica e gomma	I1-I2-I3		X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	I2-I3			X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (limitatamente a rifiuti di legno, carta, tessili, di metalli e di ferro, plastica, gomma e vetro, inerti, provenienti da impianti di gestione rifiuti, escluso i rifiuti provenienti dal trattamento di RSU)	I2-I3			X
200101	carta e cartone	I1-I2-I3	X	X	X
200110	abbigliamento	I2-I3			X
200111	prodotti tessili	I2-I3			X
200139	plastica	I1-I2-I3		X	X

200140	metallo	I2-I3			X
200302	rifiuti dei mercati	I2-I3			X
200307	rifiuti ingombranti	I2-I3			X

5.9 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di recupero, così catalogati secondo la decisione della comunità europea europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	Denominazione	Aree di stoccaggio	Operazioni	
			R13	D15
150101	Imballaggi in carta e cartone	D1-D2	X	
150102	Imballaggi in plastica	D1-D2	X	
150103	Imballaggi in legno	D1-D2	X	
150104	Imballaggi metallici	D1-D2	X	
150105	Imballaggi in materiali compositi	D1-D2	X	
150106	Imballaggi in materiali misti	D1-D2	X	
150107	Imballaggi in vetro	D1-D2	X	
150109	Imballaggi in materia tessile	D1-D2	X	
191201	Carta e cartone	D1-D2	X	
191202	Metalli ferrosi	D1-D2	X	
191203	Metalli non ferrosi	D1-D2	X	
191204	Plastica e gomma	D1-D2	X	X
191205	Vetro	D1-D2	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	D1-D2	X	X
191208	Prodotti tessili	D1-D2	X	X
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D1-D2	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D1-D2	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SONO EFFETTUATE MISCELAZIONI

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R3) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Tavola U – Rinnovo tal quale dell'autorizzazione dirigenziale n. 328/2007 (R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007) [...] – planimetria generale con disposizione zone operative, schema impianto fognario e punto di emissione" datata febbraio 2017", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

7.2 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nelle indicazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico;

7.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti

Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

- 7.4** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98)
- 7.5** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e/o di recupero (R3, R12) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria di progetto *“Tavola U – Rinnovo tal quale dell'autorizzazione dirigenziale n. 328/2007 (R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007) [...] – planimetria generale con disposizione zone operative, schema impianto fognario e punto di emissione” datata febbraio 2017*”, e mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dalle m.p.s./EoW originate dalle operazioni di recupero;

CARTA

- 7.6** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (R3) dalla cui lavorazione si ottengono EoW/m.p.s., con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato e non sia effettuato allo scopo di diluire gli inquinanti contenuti negli stessi;
- 7.7** le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali materie prime secondarie con caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.8** le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero R3 autorizzate, per acquisire la definizione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter) devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla norma tecnica standardizzata UNI-EN 643 (Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998),
- 7.9** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 7.9.1** le norme tecniche di settore (UNI EN 643) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti costituiti da carta e cartone;

RIFIUTI METALLICI

- 7.10** I rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio). La Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.11** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norme UNI 10897:2013;

7.12 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:

7.12.1 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

7.12.2 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

7.12.3 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:

7.12.3.1 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;

7.12.3.2 dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

7.12.3.3 dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

7.12.3.4 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

7.12.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

7.12.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

7.13 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

7.14 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai

dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;

VARIE

- 7.15** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 7.16** la messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si innescino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti (pertanto i rifiuti marcescibili devono essere gestiti in contenitori ermetici);
- 7.17** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 7.18** non devono essere ritirati rifiuti contaminati da sostanze liquide percolanti. I rifiuti ricevuti in ingresso che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta dotati di idonei sistemi di raccolta;
- 7.19** i rifiuti inerti, ed i rifiuti allo stato polverulento che possono emettere polveri possono essere ritirati solo per operazioni di deposito. Per la loro gestione devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri: per il trasporto devono essere utilizzati dispositivi chiusi, l'umidificazione deve essere costante e sufficiente;
- 7.20** deve essere evitato il sollevamento di polvere da lavorazioni o stoccaggi all'aperto;
- 7.21** il deposito dei rifiuti prodotti dall'attività deve avvenire in cassoni al coperto al fine evitare il contatto con acque meteoriche;
- 7.22** deve essere assicurata la disponibilità di materiale assorbente e di contenitori a tenuta richiudibili, in situazioni di emergenza, per confinare frazioni di rifiuti indesiderate, maleodoranti, polverose, percolanti, accidentalmente ritrovate in carichi in ingresso.
- 7.23** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R3, R12), devono essere identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 7.24** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.04.2006;

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): ing. Elena Airaghi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

DATA 17/08/2017
PROT. N. 13233
FASC. 6.3\2017\29

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	LA DELNEGRO S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	MILANO – VIA PACINI N. 50
Indirizzo Impianto	TREZZO SULL'ADDA (MI), VIALE LOMBARDIA N. 72
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di carta da macero e materiale di recupero in genere.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Michele Delnegro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'attività produttiva dell'Impresa consiste nel recupero (R3), messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12) e deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di rifiuti speciali non pericolosi. L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 5.900 mq, di cui per alloggi/uffici pari a 165 mq e per attività produttive pari a 5.735 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 6.100 mq, di cui 6.015 mq impermeabilizzata e 85 mq non impermeabilizzata.

1.2. Dalla planimetria "Tav. U" con titolo "Planimetria Generale con disposizione zone operative, schema fognario e punto di emissione" del Febbraio 2017 si evince la presenza di 2 punti di scarico finale in pubblica fognatura, indicati in planimetria con i codici 1 e 2 ed ubicati entrambi in viale Lombardia.

Lo scarico indicato con il codice 1, soggetto ad autorizzazione, è costituito da:

- acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali e decadenti dalle coperture del capannone; tali acque vengono raccolte mediante caditoie e, attraverso una rete unica, vengono inviate ad un pozzetto derivatore che separa le acque di prima e seconda pioggia; attraverso il passaggio nel pozzetto selezionatore, la prima pioggia viene deviata e raccolta in un bacino di accumulo, costituito da due vasche di capacità totale pari a 70 mc, nel quale viene effettuata una sedimentazione statica dei solidi sospesi; nell'ultima vasca di accumulo trova alloggio una pompa di rilancio che, tramite un sistema di sensori e temporizzatori, svuota la vasca entro le 96 ore successive al termine dell'evento piovoso; il refluo così rilanciato viene canalizzato in una vasca di raccolta fanghi e successivamente in una vasca disoleatrice, dotata di filtro a coalescenza; l'acqua di prima pioggia dopo aver subito i sopra indicati trattamenti, viene recapitata in pubblica fognatura, previo passaggio in un pozzetto di

ispezione e campionamento posto subito a valle del disoleatore. A riempimento della vasca di prima pioggia, il sistema separatore posto a monte della stessa, devia le acque eccedenti - di seconda pioggia - in un secondo impianto di trattamento. Quest'ultimo, in favore di sicurezza, prevede il trattamento in continuo delle seconde piogge, per eliminare eventuali residui di oli e/o carburanti che possono derivare dal dilavamento dei piazzali, composto da un decantatore ed un disoleatore, prima di essere dispersa localmente attraverso 3 pozzi perdenti posti in serie.

Lo scarico indicato con il codice 2, non soggetto ad autorizzazione, è costituito da:

- acque reflue civili derivanti dai servizi igienici.

L'Impresa specifica che le acque intercettate dalle coperture non sono state separate da quelle raccolte dalla pavimentazione in quanto:

- *“potrebbero essere potenzialmente contaminate dalla polvere;*
- *data la conformazione originale della rete di raccolta acque dei tetti, come visibile nella tavola, i lavori di adeguamento sarebbero stati troppo onerosi a fronte del beneficio ottenuto;*
- *lo svuotamento della vasca di prima pioggia avviene a portata e tempistica controllate, pertanto è tale da non sovraccaricare la fognatura;*”

e che la conformazione attuale della rete fognaria ed il relativo impianto di trattamento discendono da prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di rilascio di uno dei precedenti titoli autorizzatori.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 900 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata *“Tav. U con titolo “Planimetria Generale con disposizione zone operative, schema fognario e punto di emissione” del Febbraio 2017”*.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 28.06.2017 (Prot. n. 13188) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 29.06.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 10562), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.3. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche dovrà essere esercitato in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).

- 2.4. Le acque meteoriche di prima pioggia, in quanto relative alle superfici scolanti costituenti *pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi* sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.6. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del “Regolamento del servizio idrico integrato”.
- 2.7. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.8. L'Impresa La Delnegro S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Viale Lombardia n. 72 nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi).
- 2.9. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con codice 1 ed ubicato in viale Lombardia, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di**

prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.

- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**
- 3.5. **La rete di fognatura interna all'insediamento deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento dei reflui nei punti indicati nell'allegato 1 del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”. I pozzetti di campionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite nell'allegato 3 del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”.**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.9. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di

misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.

- 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.18. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.19. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – *Tav. U* con titolo "*Planimetria Generale con disposizione zone operative, schema fognario e punto di emissione*" del Febbraio 2017 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.

- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/710493.46

Data 02/05/2017

Al Direttore del SETTORE

Protocollo 0107964 del 03/05/2017
fasc. 9.8/2017/18

RIFIUTI BONIFICHE E AIA

Pagina

1

**SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZIO ACQUE REFLUE
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06
COMPONENTE SCARICO - CIP RI02364P**

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:

OGGETTO: autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06 -Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, per l'insediamento ubicato in viale Lombardia, 72 nel comune di Trezzo sull'Adda, al l.r. pro tempore della ditta LA DEL NEGRO S.r.l.

ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI02364P
RAGIONE SOCIALE	LA DEL NEGRO S.r.l.
C.F./P.IVA	11052170153
SEDE LEGALE	MILANO - Via Pacini, n.50
SEDE OPERATIVA	TREZZO SULL'ADDA - Viale Lombardia, n. 72
CODICE ATECO	n.p.

1. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	20
Particella catastale	616 (parte)
coordinate UTM32 WGS84	539.493
coordinate UTM32 WGS84	5.049.275
Via/Piazza/Località	Viale Lombardia, n. 72
Comune	Trezzo sull'Adda
Provincia	Milano

Settore risorse idriche e attività estrattive

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3598 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.sa Susanna Colombo, tel: 02 7740.5875 , email: su.colombo@cittametropolitana.mi.it

Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo tel: 027740.3836, e mail: m.lesmo@cittametropolitana.mi.it

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

L'istanza presentata dalla parte è volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) per il rinnovo tal quale delle autorizzazioni ambientali (rifiuti, acque reflue ed emissioni in atmosfera) necessarie all'attività ivi esercitata.

L'azienda in oggetto ha presentato istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06 inerente lo scarico negli strati del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali impermeabili sottoposti a dilavamento meteorico.

Per quanto concerne le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e le acque meteoriche di prima pioggia, lo scarico previsto è in pubblica fognatura.

L'attività della ditta consiste nella messa in riserve e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (prevalentemente carta ed affini), attraverso lavorazioni manuali (cernita) e meccaniche (compattamento). Le lavorazioni di cui sopra sono effettuate all'interno di un capannone di tipo industriale; ne consegue che i rifiuti non sono interessati dagli eventi meteorici.

Le superfici dell'insediamento sono così suddivise:

Tabella. – Tabella riassuntiva superfici impianto produttivo della ditta.

TIPOLOGIA AREA	TIPOLOGIA SUPERFICIE	DESCRIZIONE	SUPERFICIE (mq)
SUPERFICIE COPERTA	IMPERMEABILE	CAPANNONE	5.900,00
SUPERFICIE SCOPERTA	IMPERMEABILE	PIAZZALI ESTERNI	6.015,00
SUPERFICIE SCOPERTA	PERMEABILE	VERDE DRENANTE	85,00
TOTALE AREA IMPIANTO			12.000,00

Gli scarichi provenienti dall'insediamento oggetto del presente allegato tecnico sono i seguenti:

- nr. 2 scarichi in pozzo perdente per quanto concerne le acque meteoriche di seconda pioggia.

A riempimento della vasca di prima pioggia, il sistema separatore posto a monte della vasca di prima pioggia, devia le acque eccedenti di seconda pioggia in un secondo impianto di trattamento. Quest'ultimo prevede il trattamento in continuo delle seconde piogge per eliminare eventuali residui di oli e/o carburanti che possono derivare dal dilavamento dei piazzali. Il trattamento delle acque di seconda pioggia è composto da un Separatore oli minerali Pircher tipo "K200" così composto:

- 1) comparto di decantazione;
- 2) comparto di separazione oli minerali, idrocarburi leggeri equipaggiato con filtro a coalescenza estraibile, completo di galleggiante di sicurezza automatico;

Nel comparto di decantazione, sfruttando la situazione di quiete che si viene a determinare per mezzo del rallentamento dell'affluente, si garantisce la decantazione degli inquinanti sedimentabili. Il comparto di separazione ha la funzione di separare l'acqua dagli oli e/o dagli idrocarburi, sfruttando la proprietà d'equilibrio idrostatico dei due diversi liquidi. L'impianto è dotato di un filtro a coalescenza in grado di assicurare l'aggregazione in equicorrente e la conseguente separazione di oli minerali ed idrocarburi. Lo scopo del filtro a coalescenza è quello di aggregare le particelle oleose, passando da piccole a maggiori

dimensioni, in modo da favorire la successiva flottazione e la successiva estrazione. L'uscita del separatore è equipaggiata con un otturatore automatico posto in corrispondenza di un'ispezione e comprende un galleggiante che segue l'interfaccia acqua/idrocarburi e determina la chiusura dell'uscita, a protezione del corpo recettore, quando viene raggiunto il livello corrispondente alla massima capacità di ritenzione degli idrocarburi. Il disoleatore installato, dimensionato ai sensi delle norme DIN 1999-EN 858, è in grado di trattare una portata fino a 200 l/sec.

Successivamente al trattamento, le acque di seconda pioggia vengono recapitate nel ricettore finale (strati superficiali del sottosuolo) previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento per permettere i prelievi dei reflui scaricati e il relativo controllo della qualità.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

1. Istanza pervenuta il 03/03/2017 prot. 55073
2. Avvio del procedimento il 30/03/2017 prot. 81047

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA:

1. Favorevole con prescrizioni

5. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI (specifiche per procedimento)

- a) Lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia, scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia, deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico in pozzo perdente ed a valle del sistema depurativo;
- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento; in nessun caso le acque meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei reflui di origine domestica;
- e) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
- f) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e dispersione esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
- g) La ditta dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. La ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque reflue in esame, campionate con frequenza almeno annuale, in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo;

- h) Qualora dopo accertamento analitico risulti che il dispositivo di trattamento adottato sia tale da non garantire idonei standard qualitativi, dovranno essere adottati altri dispositivi tali da riservare ai reflui un trattamento più spinto (per es. carboni attivi), per la salvaguardia del recettore;
- i) i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità Concedente;
- j) Periodici lavori di manutenzione e pulizia della rete idrica di scarico;
- k) Periodici lavori di manutenzione dei sistemi depurativi presenti (almeno annualmente): controllo ed eventuale sostituzione dei filtri a coalescenza, svuotamento dei sedimenti, ecc.); gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito; I rifiuti risultanti dalla pulizia/manutenzione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
- l) I quaderni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo in caso di ispezione.
- m) Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
- n) Ai sensi delle norme tecniche regionale di cui alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della Deliberazione CITAI – allegato 5 – punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;
- o) Come previsto dall'art.5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate;
- p) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire entro le 96 ore successive all'evento meteorico;
- q) Il sistema di depurazione delle acque reflue meteoriche (desoleatore) se dotato di sezione di filtrazione a coalescenza, dovrà rispettare la norma EN 858 o comunque dovrà essere dotato di prestazioni equivalenti;
- r) E' fatto divieto di effettuare deposito di materie prime, rifiuti o quant'altro possa costituire pericolo di contaminazione della falda acquifera in aree esterne sottoposte a dilavamento atmosferico e non presidiate da idonei bacini di contenimento;
- s) Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
- t) Qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico e/o della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;
- u) Dovranno essere eseguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del

suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;

- v) Il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere da realizzare o realizzate, si basa su quanto descritto nella planimetria (Tav. nr. 3 del Febbraio 2017) e relazioni presentate a corredo dell'istanza.

6. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

◦ RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs. 152/2006** *“Norme in materia ambientale”*;
- **L.r. 26/2003** *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;
- **R. R. n. 3/2006** *“Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*
- **R. R. n. 4/2006** *“Disciplina dello smaltimento delle acque di primapioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*
- **Circolare regionale 16 aprile 2009 n. 5** *“Indicazioni alle Province in ordine all’adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell’art. 8, comma 2, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3”*

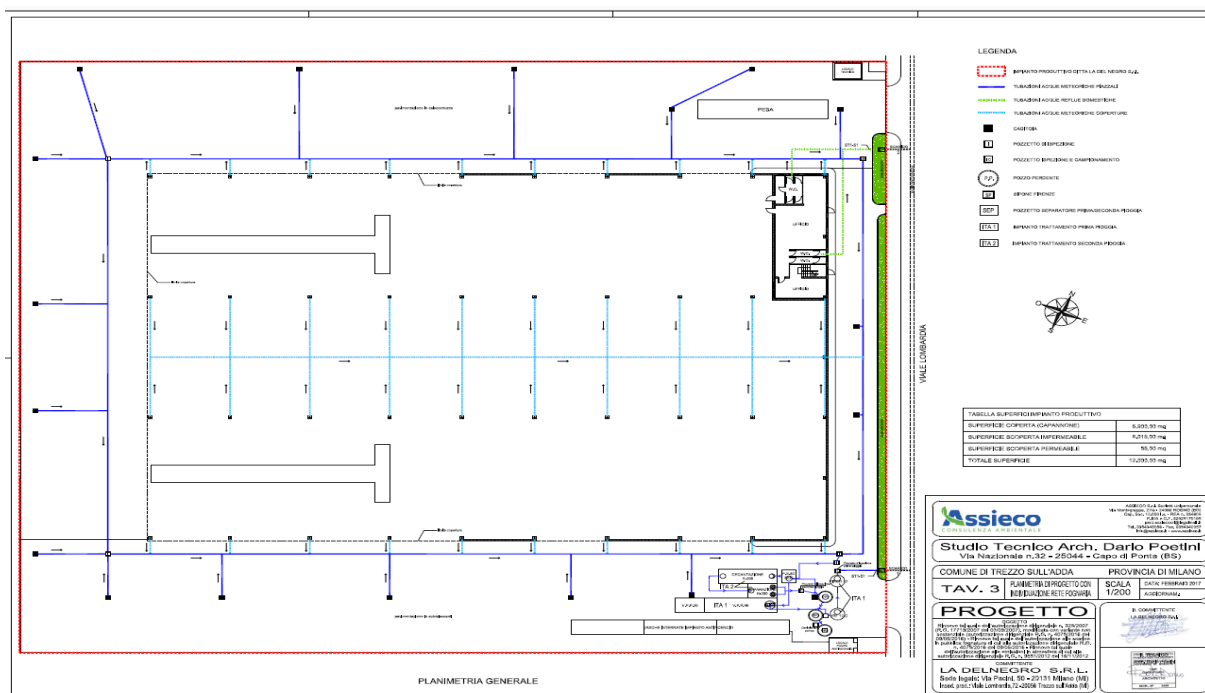
◦ PRESCRIZIONI GENERALI

1. art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c. 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
2. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
3. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
4. divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE
Dott.sa Susanna Colombo

Allegato: planimetria



Data 13 Aprile 2017

Protocollo 93939/9.9/2017/31

Pagina 1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera. Ditta: La Del Negro s.r.l. Viale Lombardia, 72 Trezzo Sull'Adda (MI)

1) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

- Vista la richiesta di autorizzazione unica per rinnovo tal quale ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata dalla Ditta in data 03/03/2017 prot. Città Metropolitana di Milano n. 55073, a cui si rimanda per il dettaglio delle tipologie di rifiuti trattati, dei quantitativi, delle modalità di stoccaggio e delle attività svolte;
- Considerata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 9581 del 16/11/2012 rilasciata in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la dichiarazione riportata nella nota trasmessa dalla ditta in data 13/04/2017 prot. n. 93899, in cui la Ditta dichiara, relativamente alle emissioni in atmosfera, che: *"(...) non sono attesi cambiamenti rispetto a quanto autorizzato (...)".*

Si confermano le prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera di cui all'Allegato Tecnico, parte integrante dell'autorizzazione R.G. n. 9581 del 16/11/2012, che si allega alla presente.

Il Responsabile del Servizio
Inquinamento Atmosferico
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Pratica trattata da: Dott.ssa Raffaella Correnti tel: 02.7740.3548 - email: r.correnti@cittametropolitana.mi.it

ALLEGATO TECNICO

1) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione Sociale: LA DELNEGRO S.r.l.
 Sede Legale : Viale Pacini, 50 - Milano
 Insediamento Produttivo: Viale Lombardia, 72 - Trezzo sull'Adda (MI)
 Settore di appartenenza: COMMERCIO
 Settore Produttivo: Commercio all'ingrosso di carta e cartone
 Attività Specifica : Messa in riserva (R13), recupero (R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi
 Codice ISTAT: 51.47.2
 Personale occupato: 14
 Articolazione orario di lavoro: 1 turno/die
 Certificazioni ambientali: ISO 14001

2) MATERIE PRIME, FASI LAVORATIVE, EMISSIONI ED IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

La domanda di autorizzazione, presentata dalla ditta ai sensi dell'articolo 269 del DLgs 152/06 e s.m.i., è relativa all'insediamento operante nel trattamento di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi che, autorizzato in via ordinaria con la DD 328/07 del 03/09/07 e D.D.n.10078/2010 del 28/09/2010, in particolare sviluppa complessivamente le fasi di messa in riserva (R13), recupero (R3) e deposito preliminare (D15).

La domanda in esame riguarda esplicitamente il trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone in ragione di circa 180.000 t/anno che sono sottoposti a selezione, cernita ed adeguamento volumetrico utilizzando mezzi di movimentazione che avviano il materiale ad un tritatore e successivamente ad un compattatore presidiati da un sistema di aspirazione che convoglia l'effluente captato ad un impianto di abbattimento a maniche prime dello scarico in atmosfera tramite l'emissione identificata dalla sigla E1.

In estrema sintesi, alla luce della rinnovata definizione della fase R12 conseguente al DLgs 210/11, verranno manipolate le seguenti tipologie di rifiuto:

Codice DM 05/02/98 e s.m.i.	Tipologia dei rifiuti	Operazioni	Quantità (t/anno)	Soglie ex DM 05/02/98 e s.m.i. (Allegato 4 - suballegato 1)	
				Messa in riserva	Quantità massima impiegabile
1.01	Carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R3 - R12 - R13	180.000	18.000	120.000

Per quanto riguarda infine la produzione di calore, dichiarata a solo uso civile, l'esercente comunica la presenza di una caldaia alimentata a gas naturale di potenzialità nominale inferiore a 31 kW: si tratta quindi di installazione caratterizzata da una potenzialità entro le soglie di cui all'articolo 272.1 del DLgs 152/06 e s.m.i. che determina o meno la necessità di una autorizzazione specifica.

3) PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Limitatamente ai prodotti ed alle apparecchiature interessate allo sviluppo delle fasi di lavorazione specificate nel progetto presentato a corredo della presente domanda di autorizzazione, la ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti se applicabili, contenere i possibili fenomeni di dispersione di polveri conseguenti sia agli stoccaggi sia alla movimentazione dei mezzi nonché limitare eventuali fenomeni di molestia e, nel caso intervenissero eventi di questo tipo, essere in grado di mitigarne gli effetti garantendo un adeguato sistema di relazione e comunicazione con le diverse autorità interessate. Qualora questi obiettivi di qualità delle emissioni non fossero garantiti la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, ad intervenire al limite installando presidi adeguati al contenimento della dispersione di sostanze inquinanti.

Gli effluenti conseguenti alle attività in essere dovranno essere convogliati e dispersi in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione ed altezza così da ottimizzarne la dispersione, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo in sicurezza così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI 10169 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

L'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente Dipartimento Arpa di Milano, definire ed attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni e successivamente a questo momento quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività, proporre all'amministrazione provinciale l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

A) LIMITI E CRITERI

L'assetto produttivo previsto per questo nuovo insediamento trova riscontro pur estensivo nelle previsioni di cui agli allegati 1 - suballegato 2 al DM 05/02/98 oggi vigente e 3 al DDS 8213/09 che possono essere presi a riferimento per la gestione delle emissioni di polvere residue dalla fase di riduzione volumetrica del rifiuto, ed in particolare dovrà essere rispettato il seguente limite:

Polveri totali inerti	10 mg/Nm ³ S
-----------------------	-------------------------

Data la tipologia delle lavorazioni condotte si sottolinea la necessità che l'esercente ponga adeguata attenzione:

- a garantire il costante rispetto di qualità e quantità dei rifiuti manipolati così come riconosciuti dalla presente autorizzazione, definendo adeguate procedure di gestione e tracciabilità,
- all'attento trattamento dei prodotti manipolati,
- alla limitazione delle possibili fonti diffusive connesse ai trasferimenti dei materiali, alle fasi di cernita e selezione piuttosto che alle diverse fasi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali ottenuti dal trattamento.

Entro 90 giorni dall'integrazione di queste prescrizioni nella DD 10218/10 l'esercente, di concerto con il competente Dipartimento Arpa di Milano, dovrà procedere a verificare il rispetto di questi obiettivi di qualità, l'effettiva limitatezza delle fonti diffusive eventualmente presenti nonché l'adeguatezza dei presidi e delle attenzioni previste.

B) EMISSIONI DIFFUSE

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse come previsto dal disposto del DLgs 152/06 che riprende le previsioni già espresse col DM 12/07/90 ed al riguardo è opportuno rilevare che eventuali nuovi impianti di aspirazione destinati alla bonifica degli ambienti di lavoro dovranno essere progettati e gestiti avendo cura di:

- ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione;
- definire opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone più opportune al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro

C) IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche dei presidi depurativi previsti, o di cui si rendesse necessaria la modifica piuttosto che l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con le prescrizioni di cui alla DGRL 3552/12, che ha complessivamente rinnovato le previsioni di cui alla DGRL 13943/03, che definisce e riepiloga le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al DLgs 152/06 oggi vigente.

Se nel corso di vigenza della presente autorizzazione si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e comunque previa comunicazione espressa ai sensi della Circolare della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente 1 AMB/2007 e s.m.i., che riporti i dati di cui al punto 3 riepilogato nell'allegato 1 alla stessa.

Si precisa infine che, alla luce delle nuove decisioni di cui alla citata DGRL 3552/12, soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste in questo rinnovato atto normativo dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

D) IMPIANTI TERMICI

L'unico impianto termico presente è destinato alla produzione di calore ad uso civile, è alimentato a gas naturale ed è caratterizzato da una potenzialità entro la soglia di cui all'articolo 272.1 del DLgs 152/06 e s.m.i. che determina o meno la necessità di una autorizzazione specifica. Si rammenta comunque al riguardo:

- che la conduzione e la gestione degli impianti termici è regolamentata dal titolo primo alla parte quinta del DLgs 152/06 e s.m.i. nel caso della produzione di calore ad uso tecnologico, mentre per quanto riguarda quelli destinati ad uso civile la nuova regolamentazione è quella che direttamente discende dal titolo secondo alla parte quinta dello stesso DLgs 152/06;
- gli obblighi derivanti dal complesso delle norme connesse alle manutenzioni, la legge 412/93, e, per quanto ne riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, il disposto di cui all'allegato C alla DGRL 6501/01 che come tali assumono il valore di vincoli prescrittivi per impianti che come in questo caso sono inseriti in zona di risanamento così come ridefinita dalla recente DGRL 2605/11. Si segnala inoltre l'eventuale obbligo di adeguamento al disposto di cui all'allegato alla DGRL 3934/12, che ha complessivamente rinnovato il quadro prescrittivo oggi vigente, entro il 31/12/19.

E) STOCCAGGIO

Lo stoccaggio dei diversi rifiuti trattati, dei materiali ottenuti e degli eventuali rifiuti prodotti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste.

F) PROCEDURE DI GESTIONE

La ditta dovrà provvedere a definire un sistema di procedure, da condividere con le autorità locali e quelle deputate all'autorizzazione ed al controllo, tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in grado di limitare eventi incidentali od anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia e, nel caso intervenissero eventi di questo tipo, in grado di mitigarne gli effetti garantendo un adeguato sistema di relazione e comunicazione con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione od esplosione

4) PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

a. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

b. Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 322/71, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
- idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire, laddove si rendesse necessario, un corretto campionamento volto a valutare la resa di abbattimento conseguita.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169:2001 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente Dipartimento Arpa di Milano;

- una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

- CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti

devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- ◆ manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- ◆ manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- ◆ controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro, fisico od informatico, dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione di un impianto già attivo senza che siano intervenute modifiche sostanziali, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo.

- MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve essere realizzato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime ed in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente, essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

- METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal DLgs 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ piuttosto che in $\text{Nm}^3\text{T/h}$);
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$);
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

- **SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLE ATTIVITÀ**

Qualora la ditta, autorizzata ai sensi della Parte Quinta del DLgs 152/06, si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed al dipartimento di ARPA Lombardia territorialmente competenti, secondo le modalità previste dalla Provincia competente.

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Data 03/11/2017

Protocollo 0256693 fasc. 18.9/2006/10036
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.le
La Delnegro S.r.l.
Via Pacini n. 50 - Milano
ladelnegrosrl@legalmail.it

e, p.c. Spett.le
Comune di Trezzo sull'Adda
protocollo@pec.trezzosull'adda.mi.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Settore Qualità dell'Aria Rumore Ed Energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
Sede

Spett.le
Settore risorse idriche e attività estrattive
Servizio Acque reflue
Sede

Spett.le
SACE B.T. gruppo CDP
Piazza Poli n. 42
Roma
sacebt@pcert.postecert.it

Oggetto: La Delnegro S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pacini n. 50 ed impianto in Trezzo sull'Adda (MI) - Via Lombardia n. 72. Autorizzazione Unica R.G. n. 8244/2017 del 16/10/2017 Prot. n.241212/2017 del 16/10/2017 di rinnovo dell'R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 prot. n. 83138, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. accettazione polizza.

Con riferimento al provvedimento rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano di R.G. n. 8244/2017 del 16/10/2017 Prot. n.241212/2017 del 16/10/2017 di rinnovo della R.G. n. 17719/2007 del 3/09/2007 prot. n. 83138, si comunica che il documento trasmesso con nota del 2/11/2017

Data 03/11/2017

Protocollo 0256693 fasc. 18.9/2006/10036

Pagina 2



Città
metropolitana
di Milano

(prot. n. 255170) recante la polizza n. 00352568501 agenzia 1674.00.27.2799724050 del 24/10/2017 emessa da Società SACE B.T. Gruppo cdp, sono conformi alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461 e da quanto previsto da questo Ente.

La presente nota, che si provvede a trasmettere alla Società La Delnegro S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata in allegato ai provvedimenti R.G. n. 8244/2017 del 16/10/2017 Prot. n. 241212/2017 del 16/10/2017, comprova l'efficacia a tutti gli effetti del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Normativa di riferimento:
art. 208 d.lgs. 152/2006

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Città Metropolitana di Milano*

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

Viale Piceno n. 60 - Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

Dr.ssa Raffaella Quitadamo, tel: 02 7740.3681, email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Elena Airaghi, tel: 02 7740.3908, email: el.airaghi@cittametropolitana.mi.it